



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

LA SCISSIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

Data ultimo aggiornamento:
28 febbraio 2019

INDICE

LA SCISSIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

PREMESSA	3
1. ASPETTI CIVILISTICI	3
1.1 I DOCUMENTI NECESSARI PER L'OPERAZIONE	3
1.1.1 Progetto di scissione	4
1.1.2 Divieto di assegnazione di azioni o quote.....	5
1.1.3 Scissione non proporzionale	5
1.1.4 Mancata indicazione nel progetto di elementi patrimoniali	5
1.1.5 Situazione patrimoniale.....	6
1.1.6 Relazione degli amministratori.....	6
1.1.7 Relazione degli esperti.....	6
1.2 LA DELIBERA E L'ATTO DI SCISSIONE	7
1.2.1 Deposito degli atti in vista dell'assemblea.....	7
1.2.2 Approvazione delle assemblee delle società partecipanti	8
1.2.3 Iscrizione delle delibere presso il registro delle imprese.....	8
1.2.4 Atto di scissione.....	9
1.2.5 Effetto della scissione.....	9
1.2.6 Firma digitale degli atti	9
1.3 TIPOLOGIE PARTICOLARI DI SCISSIONE.....	10
1.3.1 La scissione negativa.....	10
1.3.2 La scissione asimmetrica	11
1.3.3 La scissione inversa.....	12
2. ASPETTI CONTABILI	13
2.1 LE SCRITTURE CONTABILI DI SCISSIONE	15
2.2 IL BILANCIO DI CHIUSURA DELLA SCISSIONE.....	21
2.3 IL BILANCIO DI APERTURA DELLA BENEFICIARIA	21
2.4 IL PRIMO BILANCIO DELLA BENEFICIARIA POST – SCISSIONE	23

LA SCISSIONE

a cura di CLA Consulting S.r.l.

PREMESSA

L'operazione di scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile, è riservata alle sole società lucrative commerciali e regolari (con esclusione, quindi, della società semplice e delle società irregolari) ed alle società cooperative.

Viceversa, per espressa previsione normativa¹, la scissione non è fruibile dalle società che si trovano in stato di liquidazione e che hanno già iniziato la distribuzione dell'attivo.

Nello specifico, la scissione di società può essere attuata:

- mediante l'assegnazione dell'intero patrimonio di una società (società scissa) a favore di più società preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie) e attribuzione delle loro azioni o quote ai soci della prima (c.d. "**scissione totale**");
- mediante l'assegnazione di una parte del patrimonio della società scissa ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e attribuzione delle loro azioni o quote ai soci della prima (c.d. "**scissione parziale**").

La **scissione totale** determina, con la conclusione del suo iter procedimentale, l'estinzione della società scissa. Viceversa, nella **scissione parziale**, la società scissa rimane in vita e riduce il proprio patrimonio netto in misura corrispondente ai valori che sono trasferiti alle (o alla) società beneficiaria.

Relativamente ai criteri di ripartizione delle quote che sono emesse dalle società beneficiarie, è possibile individuare:

- un criterio proporzionale: mediante il quale le azioni o quote delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa in base alle percentuali di partecipazione di quest'ultimi al capitale sociale della scissa (c.d. "**scissione proporzionale**");
- un criterio non proporzionale: in base al quale le quote o azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa senza tenere conto delle originarie percentuali di partecipazione, ma in modo da attribuire delle partecipazioni il cui valore complessivo, considerati anche i conguagli, sia equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta (c.d. "**scissione non proporzionale**").

Un'ulteriore particolarità della scissione consiste nel fatto che la compagine sociale delle beneficiarie può essere differente da quella della società scissa. Con la scissione, quindi, si può pervenire ad un diverso raggruppamento dei soci che originariamente formavano la compagine sociale della società scissa.

1. ASPETTI CIVILISTICI

1.1 I documenti necessari per l'operazione

Gli adempimenti propedeutici alla scissione si sostanziano nella redazione dei seguenti documenti:

- progetto di scissione;
- situazione patrimoniale;

¹ Articolo 2506, comma 4, del Codice Civile

- relazione degli amministratori;
- relazione degli esperti.

1.1.1 Progetto di scissione

Il progetto di scissione è unico per tutte le società partecipanti, e deve essere approvato dagli organi amministrativi di ciascuna società che partecipa all'operazione (se tutte le beneficiarie sono di nuova costituzione, il progetto di scissione deve essere redatto dai soli amministratori della società trasferente). In particolare, nel progetto di scissione è necessario indicare²:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- gli atti costitutivi delle società beneficiarie con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro³;
- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie;
- la data a partire dalla quale le azioni o quote di nuova emissione delle beneficiarie partecipano agli utili⁴;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società trasferente sono imputabili al bilancio delle beneficiarie;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Oltre a quanto sopra, per espressa previsione normativa⁵, dal progetto di scissione deve risultare *"l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie"*.

A livello operativo, almeno trenta giorni prima della data fissata per la relativa approvazione da parte dell'assemblea, il progetto di scissione:

- deve restare depositato presso le sedi delle società partecipanti, fatto salvo il caso di rinuncia da parte dei soci con consenso unanime (articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile);
- deve essere depositato presso il registro delle imprese (articolo 2501-ter, comma 4, del Codice Civile).

Essendo posto nell'interesse esclusivo dei soci, questo termine può essere derogato con il consenso degli stessi.

² Il comma 1 dell'articolo 2506-bis del Codice Civile stabilisce che: *"l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro"*.

³ Il rapporto di cambio deve essere determinato in modo tale da assicurare a ciascuno dei soci della vecchia compagine sociale nel complesso una nuova partecipazione societaria di valore proporzionalmente corrispondente a quella che aveva in precedenza.

⁴ L'ultimo periodo dell'articolo 2506-quater, comma 1, del Codice Civile consente di stabilire, quale data dalla quale le azioni o quote di nuova emissione partecipano agli utili, una data anteriore a quella di efficacia della scissione (coincidente con la data di iscrizione dell'atto di scissione al registro delle imprese).

⁵ Articolo 2506-bis del Codice Civile.

1.1.2 Divieto di assegnazione di azioni o quote

Il richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 2506-ter del Codice Civile rende applicabile alla scissione l'articolo 2504-ter previsto per l'operazione di fusione in materia di "divieto di assegnazione di azioni o quote"⁶.

Di conseguenza, in tutti i casi in cui azioni o quote della società scissa sono possedute dalle beneficiarie o dalla stessa trasferente, è necessario procedere all'annullamento di queste partecipazioni senza che ciò dia diritto all'assegnazione di azioni o quote delle beneficiarie. La finalità di questa norma è sostanzialmente quella di impedire annacquamenti di capitale che potrebbero derivare dall'acquisto da parte delle società beneficiarie di azioni proprie mediante operazioni di cambio che sono vietate.

1.1.3 Scissione non proporzionale

Il comma 4 dell'articolo 2506-bis del Codice Civile riconosce il diritto del socio dissenziente alla scissione non proporzionale "... di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto" (in particolare, in questo caso, il progetto deve indicare "coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto").

Il termine entro il quale i soci possono esercitare il loro diritto ad un riparto proporzionale non può essere successivo alla delibera di scissione.

Secondo l'orientamento espresso dal Collegio notarile di Milano, nella scissione non proporzionale in cui il relativo progetto prevede la facoltà di ciascun socio di optare per il criterio proporzionale può non applicarsi la previsione contenuta nell'articolo 2506-bis, comma 4, del Codice Civile, ovvero l'obbligo di indicare nel progetto di scissione il soggetto cui è posto l'obbligo di acquisto delle partecipazioni del socio dissenziente⁷.

1.1.4 Mancata indicazione nel progetto di elementi patrimoniali

Se dal progetto di scissione non sono desumibili i criteri di ripartizione di elementi dell'attivo o del passivo:

- **per le poste dell'attivo:**
 - nella scissione parziale: l'elemento dell'attivo rimane in capo alla società trasferente;
 - nella scissione totale: l'elemento deve essere ripartito tra le società beneficiarie attraverso l'adozione di un criterio di ripartizione proporzionale alla quota di patrimonio netto effettivo trasferito a ciascuna di esse;
- **per le poste del passivo:**
 - nella scissione parziale: per le passività rispondono solidalmente sia la società scissa sia le società beneficiarie⁸;
 - nella scissione totale: rispondono in solido le società beneficiarie.

Si ricorda che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria⁹.

⁶ Articolo 2504-ter Codice Civile: "La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante".

⁷ Massima n. 30 del Collegio notarile di Milano del 22 marzo 2004.

⁸ Articolo 2506-quater, comma 3, del Codice Civile: "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico".

⁹ Articolo 2506-bis, comma 3, del Codice Civile.

1.1.5 Situazione patrimoniale

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla scissione è tenuto a redigere la situazione patrimoniale¹⁰:

- riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società;
- con l'osservanza delle norme previste per la redazione del bilancio d'esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società

L'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale previo consenso unanime dei soci e degli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti.

1.1.6 Relazione degli amministratori

L'organo amministrativo di ciascuna società partecipante è tenuto a predisporre una relazione illustrativa avente la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o quote¹¹.

La redazione della relazione in esame può essere esclusa:

- a) previo consenso unanime dei soci e degli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti;¹²
- b) se la scissione è di tipo proporzionale.¹³

1.1.7 Relazione degli esperti

L'articolo 2506-ter del Codice Civile richiede la redazione di una relazione da parte di esperti indipendenti in relazione alla congruità del rapporto di cambio (o dei rapporti di cambio).¹⁴ Questo effetto (ovvero la congruità del rapporto di cambio) deve ritenersi soddisfatto quando il rapporto di cambio non è tale da arrecare danno ai soci delle società partecipanti¹⁵.

La relazione è rivolta ai soci e costituisce un ulteriore elemento per valutare la convenienza dell'operazione proposta dagli amministratori. Per questo motivo, pur essendo necessaria, la relazione non è vincolante e, quindi, anche in caso di parere negativo in merito alla congruità del rapporto di cambio,

¹⁰ Articolo 2506-ter del Codice Civile

¹¹ Ex articoli 2506-ter e 2501-quinques del Codice Civile. Si osserva che mentre il progetto di scissione è unico, gli organi amministrativi di ogni società partecipante sono tenuti a redigere distinte relazioni illustrative che, unitamente al progetto, saranno poi sottoposte alle rispettive assemblee.

¹² Articolo 2506-ter, comma 4, del Codice Civile.

¹³ E ciò per effetto del rinvio operato all'articolo 2505 dall'ultimo comma dell'articolo 2506-ter del Codice Civile.

¹⁴ Analogamente a quanto previsto per la fusione, la nomina degli esperti (da scegliere tra i soggetti iscritti nell'Albo dei Revisori contabili oltre alle società di revisione iscritte nell'apposito albo) deve essere effettuata dal Tribunale su richiesta delle società interessate. Nel caso in cui alla scissione dovessero partecipare società quotate in borsa, la relazione deve essere redatta da una società di revisione.

¹⁵ Infatti, qualora dovessero essere dimostrato che il rapporto di cambio non è congruo (in quanto irragionevolmente squilibrato a danno dei soci di una delle società) per un comportamento doloso (o colpa grave) dell'esperto e che dall'attestazione di congruità è derivato un danno ai soci ed ai terzi, ciascun socio o terzo danneggiato potrebbe agire in responsabilità civile nei confronti dell'esperto al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. In buona sostanza, quindi, la responsabilità civile dell'esperto è esperibile previa dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di causalità tra il danno patito e l'attestazione di congruità del rapporto di cambio.

l'assemblea può ugualmente decidere di effettuare la scissione sulla base del rapporto di cambio risultante dal progetto.

Nello specifico nella relazione devono essere indicati:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione;
- c) un parere in merito all'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

La relazione dell'esperto deve ritenersi superflua:

- a) se la scissione è tipo proporzionale;
- b) nelle scissioni di società per azioni: nell'ipotesi di rinuncia espressa deliberata all'unanimità dai soci di ciascuna società partecipante¹⁶;
- c) in tutti i casi in cui la scissione non può in alcun modo comportare una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all'operazione¹⁷. A titolo esemplificativo, questo effetto può verificarsi nei casi di:
 - scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
 - scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
 - scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
 - scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti).
- d) nel caso in cui la società beneficiaria possieda almeno il 90% del capitale della società scissa, a condizione che il progetto preveda¹⁸:
 - la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il concambio;
 - l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di far acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

1.2 La delibera e l'atto di scissione

1.2.1 Deposito degli atti in vista dell'assemblea

Almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera, presso le sedi delle società partecipanti devono restare depositati in copia¹⁹:

¹⁶ Articolo 2501-sexies, comma 8, del codice civile (applicabile alle operazioni di scissione in virtù dell'espresso rinvio contenuto dall'articolo 2506-ter, comma 3, del codice civile).

¹⁷ Massima n. 23 del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004.

¹⁸ Massima n. 59 del Consiglio notarile di Milano del 19 novembre 2004.

¹⁹ Articolo 2501-septies richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione.

- 1) il progetto di scissione;
- 2) le relazioni degli amministratori e degli esperti;
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile (nonché, per le società quotate in borsa, le relative relazioni di certificazione a quei bilanci);
- 4) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti.

Durante questo periodo i soci hanno diritto a prendere visione di questi documenti ed ottenerne gratuitamente una copia.

Il termine di trenta giorni per il deposito degli atti sopra elencati può essere derogato previa rinuncia da parte dei soci espressa con consenso unanime.²⁰

1.2.2 Approvazione delle assemblee delle società partecipanti

La scissione deve essere approvata dall'assemblea straordinaria di ciascuna delle società partecipanti mediante l'approvazione del relativo progetto (per espressa previsione normativa, l'assemblea può apportare al progetto di scissione "solo quelle modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi"²¹).

Nello specifico, fatta salva l'ipotesi di una diversa previsione da parte dell'atto costitutivo o dello statuto, il progetto di scissione deve essere approvato²²:

- nelle società di persone: con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili (è fatta salva la facoltà di recesso a favore dei soci dissenzienti²³);
- nelle società di capitali: secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto (nel caso in cui siano richieste maggioranze più elevate per le modifiche statutarie in applicazione di clausole statutarie nuove o difformi rispetto a quanto previsto dal Codice Civile, la delibera dovrà essere adottata con queste specifiche maggioranze).²⁴

In linea generale il progetto di scissione può essere approvato dall'assemblea delle società partecipanti trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione presso il registro delle imprese. E' comunque riconosciuta la possibilità dei soci di rinunciare a questo termine previo consenso unanime.

In deroga a quanto sopra, se previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, possono essere deliberate dall'organo amministrativo (e, quindi, non dall'assemblea) mediante atto pubblico:

- le scissioni di tipo proporzionale;
- le scissioni in cui la società beneficiaria (già esistente) possiede almeno il 90% del capitale sociale della scissa.²⁵

1.2.3 Iscrizione delle delibere presso il registro delle imprese

Dopo l'approvazione del progetto, le delibere di scissione delle singole società, con i documenti previsti dall'articolo 2501-septies del Codice Civile, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

²⁰ Articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile applicabile alla scissione in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'articolo 2506-ter del Codice Civile.

²¹ Articolo 2502 del Codice Civile (richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione).

²² Articolo 2502 del Codice Civile (richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione).

²³ In questo senso anche: Massima n. 55 del Consiglio Notarile di Milano del 19 novembre 2004.

²⁴ Massima n. 21 del Consiglio Notarile di Milano del 22 marzo 2004.

²⁵ Massima n. 59 del Consiglio Notarile di Milano del 19 novembre 2004.

Ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile²⁶, la scissione può essere attuata dopo il decorso di sessanta giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese.

Questa previsione può essere derogata nell'ipotesi di:

- consenso dei creditori delle società partecipanti alla scissione anteriori all'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese;
- (ovvero) pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso al compimento dell'operazione o deposito delle somme necessarie presso una banca (in particolare, per poter perfezionare la scissione prima del termine ordinario dei sessanta giorni, il deposito delle somme a garanzia deve essere vincolato fino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo perduri fino all'estinzione del debito, se il Tribunale ritiene fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ai sensi dell'articolo 2445, comma 4, del Codice Civile);
- redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, per tutte le società partecipanti, da parte di un'unica società di revisione in grado di asseverare, sotto la propria responsabilità, che le situazioni patrimoniali e finanziarie delle società partecipanti alla scissione sono tali da non rendere più necessarie ulteriori garanzie di tutela dei creditori;
- prestazione di un'idonea garanzia (fideiussione bancaria ovvero polizza di assicurazione).

Decorsi sessanta giorni dall'ultima iscrizione presso il registro delle imprese delle relative delibere, l'atto di scissione può essere ricevuto (e, quindi, depositato per l'iscrizione) senza la necessità di dover attendere l'ulteriore periodo di sospensione feriale dei termini previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (ovvero il periodo: 1° Agosto – 15 Settembre).

1.2.4 Atto di scissione

Il procedimento di scissione si conclude con la stipulazione dell'atto di scissione. Indipendentemente dal tipo di società partecipante, l'atto di scissione deve essere stipulato per atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese in cui è posta la sede delle società partecipanti.

1.2.5 Effetto della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie (articolo 2506-*quater* del Codice Civile). È, tuttavia, possibile stabilire una data successiva, tranne che nell'ipotesi di scissione con costituzione di nuove società.

Viceversa, per gli effetti previsti dall'articolo 2501-*ter*, numeri 5 e 6 (ovvero la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio delle società partecipanti) possono essere stabilite date anteriori.

1.2.6 Firma digitale degli atti

L'articolo 36, comma 1-*ter*, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133), prevede che: *"tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del Codice Civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritto dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile"*.

²⁶ Richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 2506-*ter* per l'operazione di scissione.

Per effetto di quanto sopra, pur dovendo essere necessariamente rogato attraverso atto pubblico, a partire dal 1 gennaio 2018, gli atti riguardanti l'operazione di scissione possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto dei requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese.

1.3 Tipologie particolari di scissione

1.3.1 La scissione negativa

La “**scissione negativa**” si caratterizza per il fatto di assegnare alla società beneficiaria un patrimonio netto di valore negativo. In particolare questa operazione consente di:

- 1) attuare una separazione dei rami aziendali non più operativi o coerenti con l'attività principale della società;
- 2) riallocare le attività in più società con nuovi e diversi assetti sociali (ad esempio in caso di separazione del ramo industriale da quello commerciale), con conseguente riduzione dei costi nonché miglioramento della situazione patrimoniale-finanziaria dovuta all'assegnazione alla beneficiaria di elementi passivi il cui valore contabile è superiore al valore degli attivi assegnati;
- 3) rimodellare la compagine sociale (es. in caso di ricambio generazionale);
- 4) risanare la società scissa (e ciò in quanto anche la scissione può rientrare nel piano di risanamento delle imprese in crisi).

Viceversa, in capo alla società beneficiaria, questa operazione può comportare dei vantaggi nel caso in cui gli assets trasferiti dovessero essere stati sottostimati (si pensi al caso di rami d'azienda aventi valore contabile negativo ma con un valore di avviamento positivo o con notevoli potenzialità future di redditività).

Con riferimento alla scissione negativa, gli aspetti più dibattuti dalla prassi e dottrina riguardano²⁷:

- 1) il valore economico riferibile ai beni assegnati;
- 2) la possibilità di effettuare l'operazione con una società beneficiaria di nuova costituzione;
- 3) la necessità di una perizia di stima finalizzata alla valutazione dei beni trasferiti con la scissione.

Al riguardo, sono state affermate le seguenti tesi:

1) scissione con trasferimento di un patrimonio di valore contabilmente negativo, ma di valore corrente positivo: questa operazione è considerata ammissibile previa sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze (sull'argomento di veda anche la massima del Consiglio Notarile di Roma del luglio 2016):

- si procede a rivalutare il netto patrimoniale assegnato a valori correnti sulla base di una perizia di stima (redatta da un esperto secondo i criteri e le modalità con i quali si elaborano le perizie occorrenti per effettuare i conferimenti in natura in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale);
- si tratta di una scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, il cui patrimonio netto presenta un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole per effetto di scissione senza, tuttavia, dare luogo ad una situazione di diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite legale²⁸;

²⁷ In tal senso, per maggiori approfondimenti, si vedano le massime di comportamento elaborate dal Consiglio Notarile di Roma del luglio 2016 e il documento di ricerca 19 luglio 2018 della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti.

²⁸ In tal senso, con la massima L.E.1., 9/2008 il Comitato notarile del Triveneto ha legittimato la scissione negativa nel caso in cui questa operazione venga attuata mediante la riduzione delle riserve o del capitale della beneficiaria in misura tale da assorbire il netto contabile ovvero mediante la rilevazione della minusvalenza.

- si tratta di una scissione a scopo meramente liquidativo, effettuata a favore di una società preesistente in stato di liquidazione (in questo caso occorre prevedere che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione).

2) scissione con trasferimento di un patrimonio di valore negativo (sia contabilmente che nel valore corrente); questa operazione, per la quale non vi sono posizioni univoche in dottrina e giurisprudenza, potrebbe ritenersi ammessa:

- quando non è necessario procedere ad un concambio (in quanto si tratta di una scissione effettuata a favore di una società beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della società scissa oppure perché vi è identità tra le compagini sociali della società scissa e della società beneficiaria²⁹);
- quando, nell'ipotesi di scissione parziale, vengono assegnate in concambio soltanto azioni o quote della società scissa, non in favore dei soci della società scissa medesima, bensì a favore dei soci della società beneficiaria preesistente;
- se, nell'ipotesi di scissione "totale", si attribuiscono in concambio, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell'altra o nelle altre beneficiarie.

Per completezza ricordiamo che nella sentenza 26403/2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della cosiddetta "scissione negativa a valore reale negativo", nella considerazione che si tratterebbe di un'operazione priva di utilità economica per le società beneficiarie.

Sulla questione, viceversa, il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia (Massime n. 1 e 2, luglio 2016) si è espresso in senso favorevole alla scissione negativa effettuata con il trasferimento di un netto patrimoniale avente valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti.

Alla luce dell'articolato quadro interpretativo sopra riepilogato, una scissione contabilmente e "realmente" negativa appare di dubbia fattibilità e poco praticabile, in quanto controversa sul piano civilistico e contraria alla finalità tipica dell'operazione di scissione.

1.3.2 La scissione asimmetrica

Una particolarità della scissione riguarda il fatto che la compagine sociale delle beneficiarie può essere differente da quella della società scissa. In particolare con la scissione si può pervenire anche un diverso raggruppamento dei soci che originariamente formavano la compagine sociale della società scissa. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non vengano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando questa mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti.³⁰

In caso di scissione asimmetrica, il "consenso unanime" richiesto dall'articolo 2506, comma 2, del c.c. deve intendersi come il consenso dei soli soci a cui non sono assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. Non è, viceversa, necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall'operazione³¹.

Nella massima notarile n. 28 il Comitato regionale dei notai della Campania ha riconosciuto la legittimità della scissione mediante la quale viene operata la costituzione di tante società unipersonali quanti sono i **soci della società scissa**, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione. In

²⁹ Al riguardo si veda: Cass. 20 novembre 2013 n. 26403. In senso contrario, con la massima n. 72 del 15 novembre 2005, il Consiglio del Notariato di Milano ha riconosciuto la possibilità di una scissione con patrimonio netto negativo anche qualora il beneficiario dovesse essere una società di nuova costituzione.

³⁰ Massima L.E.2. del Comitato Notarile del Triveneto.

³¹ Massima L.E.10.

particolare, ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa.

Esempio

E' legittimo che Alfa Srl, composta da tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), il cui capitale sia diviso in quote diseguali (Tizio 50%, Caio 30%, Sempronio 20%), si scinda parzialmente a favore di tre società unipersonali (Prima Srl, con socio unico Tizio; Seconda Srl, con socio unico Caio; e Terza Srl, con socio unico Sempronio), a condizione che:

- ipotizzando in 10 milioni di euro il valore del patrimonio scisso da Alfa, a Prima sia attribuito un patrimonio di 5 milioni, a Seconda sia attribuito un patrimonio di 3 milioni e a Terza sia attribuito un patrimonio di 2 milioni;
- in Alfa, all'esito della scissione siano ancora soci Tizio con la quota del 50%, Caio con la quota del 30% e Sempronio con la quota del 20%.

In caso di scissione asimmetrica, il progetto di scissione può prevedere la facoltà per ciascun socio di optare per la partecipazione in tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria³².

In questa ipotesi devono essere specificate le modalità con le quali i soci possono manifestare la propria opzione individuale³³.

Si evidenzia, infine, che anche in caso di scissione asimmetrica è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 2501 *sexies* c.c. in tema di rinunciabilità alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

1.3.3 La scissione inversa

La scissione inversa rappresenta una particolare modalità di scissione societaria caratterizzata da due fondamentali elementi costitutivi, ovvero che:

- la società scissa possiede una partecipazione nella società beneficiaria;
- oggetto della scissione è la stessa partecipazione al capitale della società beneficiaria.

Al pari di una qualsiasi operazione di scissione, anche la scissione inversa può essere totale o parziale. In caso di scissione parziale, la partecipazione al capitale della beneficiaria può rappresentare l'unico oggetto della scissione oppure può essere trasferita insieme ad altri elementi dell'attivo o del passivo.

La scissione inversa rappresenta un'alternativa alle soluzioni riorganizzative più tradizionali di ridefinizione degli assetti societari (quali ad esempio i trasferimenti azionari o le liquidazioni societarie), tenuto conto che l'effetto ultimo di questa operazione è quello di trasferire la partecipazione detenuta dalla società scissa nella beneficiaria.

Dal punto di vista civilistico, la scissione inversa è stata più volte considerata legittima in considerazione sia dell'assenza di previsioni che limitano le operazioni di scissione fra soggetti legati da rapporti partecipativi, sia della discrezionalità che viene riconosciuta agli amministratori nel definire il perimetro delle attività e passività patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria.

Peraltro, la legittimità di questa operazione ha trovato una definitiva conferma nell'inserimento delle scissioni tra i casi speciali di acquisto delle azioni proprie previsti dall'articolo 2357-bis del c.c.³⁴.

³²Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 69-2009. La disciplina della scissione "asimmetrica": l'ambito di applicazione e l'interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo.

³³ A. Busani, "Massime notarili e orientamenti professionali la scissione "asimmetrica"", *Le Società*, 6/2017, p. 767.

L'ipotesi di scissione inversa più frequentemente utilizzata nella prassi per realizzare l'obiettivo di un riassetto societario prevede l'immediata estromissione della partecipazione propria dal bilancio della società beneficiaria stessa per essere assegnata ai soci della società scissa. A tale fine, in analogia a quanto avviene nell'ambito della fusione inversa, la società beneficiaria potrà, alternativamente:

- annullare la partecipazione ricevuta a seguito della scissione con conseguente riduzione del capitale sociale e sua immediata ricostituzione con assegnazione delle nuove azioni a favore dei soci della società scissa³⁵;
- assegnare direttamente le partecipazioni al proprio capitale sociale ai soci della scissa, senza alcun intervento sul capitale sociale.

2. ASPETTI CONTABILI

Per l'analisi degli aspetti contabili della scissione, è necessario distinguere il caso di **scissione totale** da quello di **scissione parziale**. Infatti:

- in caso di **scissione totale**: le scritture contabili che effettua la società scissa sono assimilabili a quelle previste per l'estinzione di una società (in effetti la società scissa che si estingue deve procedere alla chiusura di tutti i conti relativi agli elementi patrimoniali ripartendoli tra le varie società beneficiarie);
- in caso di **scissione parziale**: la società scissa resta in vita seppur con un patrimonio decurtato. In questo caso, la società scissa dovrà stornare dalla propria contabilità gli elementi attivi e passivi che sono stati trasferiti alle beneficiarie, con conseguente riduzione del proprio capitale netto (riserve o capitale sociale).

Così come per la fusione, l'operazione di scissione può comportare la rilevazione nella contabilità delle società beneficiarie delle c.d. "differenze di scissione" (avanzo e/o disavanzo da concambio e/o da annullamento).

Da un punto di vista contabile, le differenze di scissione rappresentano delle "poste di pareggio" e sono generate dal consolidamento dei valori contabili delle attività e delle passività trasferite in capo alla società beneficiaria. In particolare, nella contabilità di quest'ultima si avranno:

- **differenze di annullamento**: quando la società beneficiaria (che non può mai essere di nuova costituzione) possiede una partecipazione nel capitale sociale della scissa;
- **differenze da concambio**: quando la società beneficiaria (che può essere in questo caso anche di nuova costituzione) non possiede una partecipazione totalitaria nella scissa (e, di conseguenza, deve effettuare un aumento di capitale sociale da destinare ai soci della scissa).

Nell'ipotesi di scissione con almeno una società beneficiaria necessariamente già esistente può dunque presentarsi una **differenza da annullamento** in misura corrispondente alla differenza tra i valori contabili patrimoniali scissi incorporati dalla società beneficiaria (per la frazione corrispondente alla percentuale di partecipazione della società beneficiaria nella società scissa) e il valore della partecipazione nella società scissa detenuta dalla società beneficiaria (per la frazione che deve essere annullata).

In particolare questa differenza può essere:

³⁴Infatti, in base a questo articolo: "Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate".

³⁵ Ad esempio nel caso in cui la società beneficiaria non sia una società per azioni e quindi non possa detenere le proprie partecipazioni.

- **positiva**: nel momento in cui i valori contabili come sopra definiti eccedono il valore della suddetta partecipazione (avanzo di scissione da annullamento);
- **negativa**: nell'ipotesi contraria (disavanzo di scissione da annullamento).

Viceversa, la **differenza da concambio** è pari alla differenza tra i valori contabili patrimoniali scissi incorporati dalla società beneficiaria (per la frazione corrispondente alla percentuale di partecipazione dei soci diversi dalla società beneficiaria nella società scissa) e il valore dell'aumento di capitale sociale della società beneficiaria destinato ai soci della società scissa.

Questa differenza può essere:

- **positiva**: nel momento in cui i valori contabili come sopra definiti eccedono il valore dell'aumento di capitale (avanzo di scissione da annullamento);
- **negativa**: nell'ipotesi contraria (disavanzo di scissione da annullamento).

Con riferimento alle possibili cause che finiscono per originare le differenze in oggetto, occorre considerare che:

- **il disavanzo da annullamento** può essere originato da un costo di acquisto della partecipazione superiore al suo valore contabile per la presenza di maggiori valori correnti dei beni e/o dell'avviamento, per il compimento di un cattivo affare o per effetto di rivalutazioni economiche o monetarie della partecipazione;
- **l'avanzo di annullamento** può trovare giustificazione nel compimento di buon affare, nella presenza di un *badwill* o può verificarsi per effetto di rivalutazioni dei beni della partecipata;
- la differenza di scissione da concambio (sia positiva sia negativa) deriva dal fatto che il rapporto tra i capitali economici delle società partecipanti alla scissione non rispecchia il rapporto tra i rispettivi patrimoni netti contabili.

In caso di **disavanzo da annullamento**, è ammessa la possibilità di imputare questa differenza agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per il residuo e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426 del c.c., ad avviamento³⁶. Ciò non vale nel caso in cui il disavanzo derivi da perdite o da un eccesso di costo (cattivo affare). In quest'ultima ipotesi, infatti, il disavanzo deve essere imputato riduzione del patrimonio netto post scissione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico.

Le medesime considerazioni valgono anche per il **disavanzo da concambio**. Nello specifico:

- nella misura in cui al disavanzo da concambio sia attribuibile il significato economico di "esteriorizzazione contabile del surplus di plusvalori latenti della scissa", sarà possibile imputare lo stesso ad incremento del valore contabile degli elementi dell'attivo e del passivo che la beneficiaria ha ricevuto dalla scissa e, per l'eventuale eccedenza, ad avviamento;
- diversamente, nella misura in cui al disavanzo da concambio non dovesse essere attribuibile uno specifico significato economico, esso dovrà essere imputato a riduzione del patrimonio netto o a conto economico.

Viceversa, l'eventuale **avanzo da annullamento**:

- deve essere contabilizzato come una voce di patrimonio netto nel caso in cui rappresenti effettivamente l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante da un "buon affare" realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisizione della partecipazione (assimilabile dal punto di vista concettuale all'utile dell'operazione precedentemente inespreso);

³⁶ In tal senso articolo 2504-bis, comma 4, secondo periodo, del c.c.

- nel caso in cui non sia riconducibile ad un “buon affare” compiuto dalla beneficiaria, quanto piuttosto alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile della scissa rispetto al suo valore effettivo, dovrà essere imputato:
 - ove possibile: a decremento del valore contabile degli elementi dell’attivo (o a incremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società scissa alla società beneficiaria;
 - in alternativa: nel passivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria, tra i fondi rischi ed oneri.

Infine, l'**avanzo da concambio** rappresenta una riserva assimilabile alla “riserva sovrapprezzo azioni” oppure ad una generica riserva di capitale. Pertanto, l’intero importo dell’avanzo è iscritto in una specifica riserva (“Riserva avanzo di scissione”) oppure, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi ed oneri.

Si ricorda che, per effetto dell’operazione di scissione, possono determinarsi contemporaneamente differenze da concambio e differenze da annullamento, oppure soltanto una di queste differenze. Tuttavia, ciascuna differenza di scissione deve essere contabilizzata separatamente, senza procedere a compensazioni.

2.1 Le scritture contabili di scissione

Nel caso di **scissione totale**, le scritture contabili che deve effettuare la società scissa sono assimilabili a quelle previste per l’estinzione di una società. In particolare la società scissa che si estingue deve procedere alla chiusura di tutti i conti relativi agli elementi patrimoniali ripartendoli tra le varie società beneficiarie. Nello specifico:

- nel caso in cui non sia prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione: la situazione contabile che la società scissa deve redigere con riferimento alla data di efficacia reale della scissione si configura come un vero e proprio bilancio infrannuale;
- in caso di retrodatazione degli effetti contabili della scissione: i fatti di gestione della società scissa sono direttamente imputabili alla contabilità delle società beneficiarie già a partire dalla data di retroazione degli effetti. Pertanto:
 - a) la società scissa deve predisporre tante situazioni contabili di chiusura quante sono le società beneficiarie, nelle quali sono evidenziati i saldi patrimoniali ed i saldi di conto economico che devono essere recepiti nella contabilità delle società beneficiarie (in questa ipotesi la società scissa non deve rilevare le scritture di assestamento, in quanto non si è in presenza della chiusura di una frazione di esercizio autonoma, bensì di un mero trasferimento di fatti di gestione che sono già di pertinenza contabile dell’esercizio delle singole società beneficiarie a cui gli stessi sono riconducibili);
 - b) le “differenze di scissione” devono essere determinate facendo riferimento al patrimonio netto contabile della società scissa alla data in cui sono stati fatti retroagire gli effetti contabili della scissione.

In caso di **scissione parziale**, la società scissa:

- a) deve limitarsi a stornare dalla propria contabilità gli elementi attivi e passivi trasferiti alle beneficiarie e conseguentemente ridurre il capitale netto;
- b) deve rilevare le “scritture di assestamento” relative agli elementi dell’attivo e del passivo che confluiscono nel patrimonio scisso con riferimento alla data in cui l’operazione esplica i propri effetti contabili³⁷.

³⁷ Quali, a titolo esemplificativo, la rilevazione degli ammortamenti, l’accantonamento della quota di indennità TFR e degli altri oneri del personale maturati, rilevazione del valore contabile delle rimanenze di magazzino.

Il differenziale esistente tra i valori contabili dell'attivo e del passivo confluiti nel patrimonio scisso (così come risultanti alla data di efficacia della scissione dopo l'effettuazione delle relative "scritture di assestamento") rappresenta l'entità della riduzione del patrimonio netto contabile che deve essere rilevato dalla società scissa. A livello operativo si ricorda che:

- i conti relativi alle attività e passività trasferite devono essere accreditati e addebitati utilizzando in contropartita il conto "società beneficiaria c/scissione";
- i conti accesi alle voci di patrimonio netto devono essere stornati utilizzando in contropartita il conto "capitale netto di scissione";
- i conti transitori "società beneficiaria c/scissione" e "capitale netto di scissione" si chiudono poi reciprocamente.

Viceversa, con riferimento alle **società beneficiarie**, il perfezionamento dell'operazione di scissione comporta l'iscrizione, nello Stato patrimoniale, di tutte le attività e di tutte le passività che, conformemente a quanto previsto dal progetto di scissione, risultano ad esse destinate. Nello specifico:

- a) i valori contabili che ciascuna società beneficiaria (sia preesistente sia di nuova costituzione) deve recepire sono i medesimi che risultano dalla situazione contabile di chiusura redatta in pari data dalla società scissa. Gli elementi patrimoniali trasferiti devono essere iscritti nella contabilità delle società beneficiarie "a saldi aperti", ovvero indicando sia l'elemento dell'attivo patrimoniale al lordo dei relativi fondi, sia il fondo di ammortamento e/o l'eventuale fondo svalutazione;
- b) l'iscrizione o l'aumento di capitale sociale sono annotati utilizzando come contropartita conti transitori intestati ai soci della scissa per le quote o azioni di loro spettanza (ad esempio "soci c/sottoscrizioni");
- c) l'apporto delle attività e delle passività da parte della scissa è rilevato con contropartita il conto "società scissa c/scissione". In questa sede verranno evidenziante anche le differenze di scissione (avanzi o disavanzi);
- d) i conti transitori ("soci c/sottoscrizioni" e "società scissa c/scissione") sono chiusi reciprocamente.

Esempio 1: scissione totale retrodatata

Nel corso del 2019 la società A si scinde dividendo la propria azienda in due rami che vengono trasferiti a B e C. Queste ultime non possiedono partecipazioni in A.

Poiché la scissione è totale, le beneficiarie B e C sono preesistenti e la data di chiusura dell'ultimo esercizio della società scissa è la medesima di quella delle beneficiarie (31/12/2018), la scissione viene retrodatata ai fini contabili e fiscali al 1/1/2019.

Nel corso del 2019 la società continua a tenere la propria contabilità fino alla data di effetto giuridico della scissione (30/9/2019).

Alla data di effetto giuridico della scissione la scissa redige:

- una situazione patrimoniale generale riportante i saldi di tutti i conti patrimoniali ed economici; tale situazione viene redatta senza effettuare le scritture necessarie per la rilevazione del reddito di periodo;
- due situazioni patrimoniali sezionali riportanti i saldi dei conti patrimoniali ed economici relativi ai complessi aziendali trasferiti alle due beneficiarie.

Voci	Società A		Attività, passività, costi e ricavi trasferiti alla beneficiaria B		Attività, passività, costi e ricavi trasferiti alla beneficiaria C	
Fabbricati	400		220		180	
Impianti	800		500		300	
Magazzino	200		140		60	
Crediti	100		70		30	
Banche	20		10		10	
Cassa	10		6		4	

Capitale		400		200		200
Riserve		200		200		
Fondo T.F.R.		90		46		44
F.do amm.to		360		220		140
Debiti		260		120		140
Ricavi		1040		700		340
Acquisti	700		460		240	
Salari e stipendi	100		60		40	
Spese diverse	20		20		0	
Totale	2.350	2.350	1.486	1.486	864	864

Si riportano di seguito le scritture relative al trasferimento dalla scissa A alle beneficiarie B e C degli elementi patrimoniali ed economici e le scritture relative alla chiusura generale dei conti della scissa.

a) Scritture contabili della società scissa

1) Per chiusura dei conti accesi ai valori trasferiti alla beneficiaria B

Diversi	a	Diversi		
Fondo T.F.R.			46	
Fondo Ammortamento			220	
Debiti			120	
Ricavi			700	
Società B c/scissione			400	
		Fabbricati		220
		Impianti		500
		Magazzino		140
		Crediti		70
		Banche		10
		Cassa		6
		Acquisti		460
		Salari e stipendi		60
		Spese diverse		20

Diversi	a	Capitale netto di scissione		400
Capitale			200	
Riserve			200	

Capitale netto di scissione	a	Soci c/scissione	400	400
-----------------------------	---	------------------	-----	-----

Soci c/scissione	a	Società B c/scissione	400	400
------------------	---	-----------------------	-----	-----

2) Per chiusura dei conti accesi alla beneficiaria C

Diversi	a	Diversi		
Fondo T.F.R.			44	
Fondo Ammortamento			140	
Debiti			140	
Ricavi			340	
Società C c/scissione			200	
		Fabbricati		180
		Impianti		300
		Magazzino		60
		Crediti		30
		Banche		10
		Cassa		4
		Acquisti		240
		Salari e stipendi		40

Capitale	a	Capitale netto di scissione	200	200
----------	---	-----------------------------	-----	-----

Capitale netto di scissione	a	Soci c/scissione	200	200
-----------------------------	---	------------------	-----	-----

Soci c/scissione	a	Società C c/scissione	200	200
------------------	---	-----------------------	-----	-----

b) Determinazione del rapporto di cambio

Le beneficiarie B e C devono effettuare un aumento di capitale sociale nella misura determinata dal rapporto di cambio. Trattandosi di scissione retrodatata contabilmente, per la determinazione delle differenze da concambio, occorre confrontare l'aumento di capitale con il valore contabile del complesso aziendale incorporato non comprensivo dell'utile o della perdita conseguiti nella frazione di periodo.

Determinazione del rapporto di cambio per la società beneficiaria B

Il rapporto di cambio è determinato in base al valore economico della società B e il valore economico del complesso aziendale di A da apportare a B.

Ipotizzando che:

- il valore economico di B sia 1.200;
- il valore economico del complesso aziendale di A scisso a favore di B sia di 2.800;

ai soci della scissa spetta una partecipazione pari al 70% del capitale sociale della beneficiaria B post scissione, in quanto:

$$2.800 : (2.800 + 1.200) = 70\%$$

Tenuto conto che il capitale sociale di B ante scissione ammonta a 240, l'aumento di capitale sociale da attribuire ai soci di A ammonta a 560 ed è determinato come segue:

$$240 : (100\% - 70\%) - 240 = 560$$

Determinazione del rapporto di cambio per la società beneficiaria C

Il rapporto di cambio è determinato in base al valore economico della società C e il valore economico del complesso aziendale di A da apportare a C.

Ipotizzando che:

- il valore economico di C sia 600;
- il valore economico del complesso aziendale di A scisso a favore di C sia di 1.800;

ai soci della scissa spetta una partecipazione pari al 75% del capitale sociale della beneficiaria C post scissione, in quanto:

$$1.800 : (1.800 + 600) = 75\%$$

Tenuto conto che il capitale sociale di C ante scissione ammonta a 100, l'aumento di capitale sociale da attribuire ai soci di A ammonta a 300 ed è determinato come segue:

$$100 : (100\% - 75\%) - 100 = 300$$

c) Scritture contabili delle società beneficiarie

Le beneficiarie B e C rilevano gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i costi e i ricavi ricevuti dalla scissa, nonché la differenza da concambio.

In particolare:

- tenuto che l'aumento di capitale sociale di B è pari a 560, mentre il capitale netto trasferito alla stessa è pari a 400, B rileverà una differenza da concambio positiva pari a 160;
- tenuto che l'aumento di capitale sociale di C è pari a 300, mentre il capitale netto trasferito alla stessa è pari a 200, C rileverà una differenza da concambio positiva pari a 100.

Non si realizzerà invece alcuna differenza da annullamento, dato che B e C non detengono alcuna partecipazione nella società scissa.

Società beneficiaria B

Soci c/sottoscrizioni	a Capitale sociale	560	560
-----------------------	--------------------	-----	-----

Diversi	a Diversi		
Fabbricati		220	
Impianti		500	
Magazzino		140	
Crediti		70	
Banche		10	
Cassa		6	
Acquisti		460	
Salari e stipendi		60	
Spese diverse		20	
Disavanzo da concambio		160	
	Fondo T.F.R.		46
	Fondo Ammortamento		220
	Debiti		120
	Ricavi		700
	Società A c/scissione		560

Società A c/scissione	a Soci c/sottoscrizioni	560	560
-----------------------	-------------------------	-----	-----

Società beneficiaria C

Soci c/sottoscrizioni	a Capitale sociale	300	300
-----------------------	--------------------	-----	-----

Diversi	a Diversi		
Fabbricati		180	
Impianti		300	
Magazzino		60	
Crediti		30	
Banche		10	
Cassa		4	
Acquisti		240	
Salari e stipendi		40	
Disavanzo da concambio		100	
	Fondo T.F.R.		44
	Fondo Ammortamento		140
	Debiti		140
	Ricavi		340
	Società A c/scissione		300

Società A c/scissione	a Soci c/sottoscrizioni	300	300
-----------------------	-------------------------	-----	-----

Scritture contabili in caso di scissione parziale

Nel caso di scissione parziale le scritture contabili sono in parte simili a quelle sopra illustrate per la scissione totale.

Tuttavia:

- alla data di effetto della scissione, in relazione agli elementi patrimoniali trasferiti, dovranno essere effettuate le scritture di integrazione e di rettifica necessarie per imputare alla scissa i costi ed i ricavi di sua competenza relativi alle attività e passività scisse. Si ricorda infatti che in tale ipotesi non è possibile retrodatare gli effetti dell'operazione;
- il trasferimento dalla scissa alle beneficiarie degli elementi patrimoniali ad esse spettanti non comporta la chiusura di tutti i conti della scissa e la sua conseguente estinzione, ma soltanto una riduzione del suo patrimonio netto.

Esempio 2: scissione negativa

La società Alfa, antecedentemente all'operazione di scissione, presenta la seguente situazione patrimoniale:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività (permangono in capo alla società Alfa)	160.000	Patrimonio netto	80.000

scissa)			
Attività (attribuite alla società Beta beneficiaria)	80.000	Debiti (permangono in capo alla società Alfa scissa)	60.000
		Debiti (attribuiti alla società Beta beneficiaria)	100.000
TOTALE EURO	240.000	TOTALE EURO	240.000

Le attività e le passività che nell'ambito dell'operazione di scissione sono attribuite alla società beneficiaria Beta sono le seguenti:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività (attribuite alla società Beta beneficiaria)	80.000	Debiti	100.000
Patrimonio netto negativo	20.000		
TOTALE EURO	100.000	TOTALE EURO	100.000

Gli elementi dell'attivo che vengono attribuiti alla società beneficiaria presentano un valore di mercato superiore al relativo valore contabile.

In particolare, il valore di mercato degli elementi dell'attivo è pari 128.000 euro (a fronte di un valore contabile pari a 80.000 euro). Di conseguenza, la relativa plusvalenza latente è quantificabile in misura pari a 48.000 euro (128.000 – 80.000). Da ciò consegue che:

- in base ai valori contabili: gli elementi trasferiti alla società Beta hanno un valore negativo pari a 20.000 euro (e ciò in quanto i debiti - pari a 100.000 euro - sono superiori alle attività oggetto di scissione che ammontano a 80.000 euro);
- in base ai valori reali: gli elementi trasferiti alla società Beta hanno un valore positivo pari a 28.000 euro (costituiti dalla differenza tra il valore di mercato degli elementi dell'attivo – pari a 128.000 euro - ed i debiti – pari a 100.000 euro).

ATTIVITA'	VALORE CONTABILE	VALORE DI MERCATO
Beni patrimoniali	80.000	128.000
PASSIVITA'		
Debiti	100.000	100.000
PATRIMONIO NETTO	(20.000)	28.000

In questa ipotesi, nella propria contabilità, la società Alfa dovrà rilevare:

- il trasferimento di attività aventi un valore contabile pari a 80.000 euro;
- il trasferimento di passività aventi un valore contabile pari a 100.000 euro;
- l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto di 20.000 euro in base alla differenza tra le passività e le attività facenti parte del complesso patrimoniale assegnato.

In particolare, in partita doppia, occorrerà rilevare quanto segue:

Debiti a #	100.000	
Attività		80.000
Riserva di patrimonio netto		20.000

Successivamente all'operazione di scissione, lo Stato patrimoniale della società Alfa sarà quindi il seguente:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività residue	160.000	Patrimonio netto	80.000
		Debiti	60.000
		Riserva di Patrimonio netto	20.000
TOTALE	160.000	TOTALE	160.000

Nel bilancio della società beneficiaria, la differenza tra il patrimonio netto contabile negativo trasferito dalla scissa (pari a -20.000 euro) ed il patrimonio netto reale della società beneficiaria (pari a 28.000 euro) costituirà una posta contabile da iscrivere in qualità di "disavanzo di scissione" (48.000).

Lo Stato patrimoniale della società Beta sarà quindi il seguente:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attività	80.000	Debiti	100.000
Disavanzo da scissione	48.000	Patrimonio netto	28.000
TOTALE	128.000	TOTALE	128.000

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2506-quater del c.c., il disavanzo da scissione dovrà essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2426, comma 1, n. 6, del codice civile, ad avviamento.

2.2 Il bilancio di chiusura della scissa

La società scissa deve predisporre una situazione contabile di chiusura in corrispondenza della data da cui decorrono gli effetti giuridici della scissione.

Lo scopo principale del bilancio di chiusura è quello di consentire la verifica che le condizioni sulla base delle quali sono stati determinati i rapporti di cambio non siano completamente mutate nel tempo intercorrente tra la data di tale determinazione e l'effettiva operatività della scissione. I criteri di valutazione da adottare in sede di redazione delle situazioni patrimoniali di chiusura devono essere quelli ordinariamente utilizzati per la stesura del bilancio d'esercizio.

Nel caso in cui dovessero sussistere variazioni di "peso notevole" (cosicché i rapporti tra i valori dei patrimoni in precedenza determinati dovessero ritenersi di fatto falsati), gli amministratori dovranno convocare le assemblee delle società partecipanti alla scissione, in modo tale che la stessa possa essere revocata o rivista.

Nel caso in cui, viceversa, le variazioni dovessero essere di "lieve entità", gli eventuali differenziali positivi o negativi emersi (utile o perdite di periodo) devono essere attribuiti ai soci della società presso la quale si sono originati. Ciò potrebbe comportare la necessità di procedere a revisioni parziali nei rapporti di cambio o all'effettuazione di conguagli in denaro tra le società o tra i soci. A tale fine è opportuno prevedere un'apposita clausola nel progetto di scissione.

Il bilancio di chiusura rappresenta, inoltre, il collegamento con il bilancio di apertura, ed è necessario al fine di accertare la configurazione del patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria.

2.3 Il bilancio di apertura della beneficiaria

Per *bilancio di apertura* si intende il bilancio che è compilato da ciascuna beneficiaria (sia essa preesistente o neo costituita) dopo l'operazione di scissione (totale o parziale) con riferimento alla data successiva a quella di effetto reale della scissione.

A livello operativo, il bilancio d'apertura deve essere trascritto nel libro degli inventari della nuova società³⁸.

In assenza di retrodatazione, il bilancio di apertura consiste in una situazione patrimoniale che non include né il conto economico (perché si tratta di una rilevazione patrimoniale straordinaria "una tantum" e non di un bilancio di periodo), né la nota integrativa.

Peraltro il Documento OIC n. 4 considera opportuno, a corredo del bilancio d'apertura, la redazione di una "nota esplicativa" che chiarisca ed illustri:

- i criteri di valutazione delle attività e passività;
- le rettifiche ed eliminazioni di "consolidamento";
- il trattamento contabile degli avanzi e disavanzi di scissione (soprattutto in caso di iscrizione di una posta a titolo di avviamento).

Ai fini della redazione dei bilanci di apertura, le beneficiarie devono procedere all'iscrizione dei saldi contabili dell'attivo e del passivo del patrimonio trasferito sulla base dei medesimi valori risultanti dal bilancio di chiusura della scissa redatto alla data di efficacia contabile della scissione, conformemente al principio di continuità dei valori contabili.

A tali fini nella prassi più comune si procede all'iscrizione nella contabilità della società beneficiaria non già di ogni singola registrazione, bensì direttamente dei soli "saldi di periodo", quali risultanti dai singoli conti movimentati.

L'iscrizione degli elementi patrimoniali trasferiti della società scissa nella contabilità della società beneficiaria ha luogo "a saldi aperti", ossia iscrivendo sia l'elemento dell'attivo al lordo del relativo fondo di ammortamento o di svalutazione, sia il predetto fondo.

Per effetto del consolidamento dei saldi contabili alla data di effetto della scissione, le beneficiarie preesistenti che intrattenevano rapporti con la scissa, devono procedere ad eliminare i saldi reciproci. In caso di retrodatazione contabile, il consolidamento dei conti riguarderà non soltanto i saldi contabili dei conti patrimoniali, ma anche di quelli economici.

Le società beneficiarie dovranno quindi procedere ad eliminare:

- i crediti e i debiti reciproci, in quanto tali voci si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile;
- tutti gli effetti economici e patrimoniali presenti nella contabilità relativa al patrimonio trasferito che si sono manifestati in dipendenza di operazioni intercorse tra società partecipanti alla scissione nel periodo compreso tra la data di efficacia contabile e quella di perfezionamento giuridico della stessa.

Ai fini della redazione del bilancio di apertura, occorre considerare che:

- a) le attività e passività non sono solo quelle iscritte nel bilancio di chiusura dell'azienda trasferita alla beneficiaria interessata, ma anche le altre relative all'azienda trasferita effettivamente esistenti alla data di efficacia della scissione, anche se non figuranti nel bilancio di chiusura della scissa³⁹;
- b) i valori di riferimento sono i medesimi valori contabili del bilancio di chiusura, rettificati dalle operazioni di consolidamento, ed i valori correnti iscritti in sostituzione del disavanzo da scissione;

³⁸ Articolo 2217, comma 1, del codice civile.

³⁹ Ad esempio, avviamento relativo all'azienda trasferita; elementi patrimoniali interamente ammortizzati ma ancora utilizzati nell'attività produttiva e provvisti di valore economico positivo; entità immateriali non iscritte nel bilancio di chiusura, ma pertinenti l'azienda trasferita ed iscrivibili nel bilancio d'esercizio in base alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili.

c) l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo effettuato sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra-contabili comporta l'iscrizione delle imposte differite ed anticipate.

Si ricorda tuttavia che la rivalutazione complessiva del patrimonio netto della società beneficiaria deve essere mantenuta nei limiti del disavanzo.

Qualora gli elementi patrimoniali provenienti dalla scissa non dovessero essere in grado di assorbire l'intero disavanzo di scissione, la differenza rappresenta un valore residuo per il quale non deve essere stanziata la fiscalità differita.

2.4 Il primo bilancio della beneficiaria post – scissione

Nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell'operazione. Se per effetto dell'operazione dovesse emergere un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alla nota integrativa occorrerà allegare i prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato all'operazione e la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Si ricorda che non può esservi continuità o comparabilità tra il primo bilancio della beneficiaria post scissione con il bilancio della scissa, anche perché, nell'ultimo bilancio della scissa anteriore alla conclusione dell'operazione, le attività e passività relative all'azienda trasferita che a seguito della scissione figurano nel bilancio della beneficiaria non erano presentate distintamente da tutte le altre, né erano indicate distintamente in nota integrativa.

Conseguentemente, nel caso di beneficiaria neo-costituita, nessuna informazione comparativa dovrà essere esposta, mentre nel caso di beneficiaria preesistente, la comparazione avverrà con il suo precedente bilancio d'esercizio.